



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

Provincia di Rieti

Via R. Margherita 2 Cap.02040 - Tel.0765/333312-3 - /PARTITA IVA 00107990574

Prot. n. 2641 del 08/08/2024

ORDINANZA N. 09 DEL 08.08.2024

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'IRRIGAZIONE DI ORTI, GIARDINI, USI AGRARI E QUALSIASI ALTRO USO NON DOMESTICO.

IL SINDACO

Vista la nota ns. prot. 2454 del 24.07.2024, inviata dall'Acqua Pubblica Sabina, con la quale chiede di emettere un'ordinanza per la sospensione dei consumi idrici per usi diversi dal consumo domestico;

Preso atto della grave ondata di siccità che stiamo attraversando e la conseguente sofferenza delle falde acquifere delle sorgenti che alimentano gli acquedotti comunali;

Ritenuto che l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale per usi diversi da quello domestico, può comportare pregiudizio per il rifornimento idrico domestico stesso, con gravi disagi per i cittadini e problemi igienico sanitari;

Atteso che motivi di igiene pubblica impongono che vengano soddisfatti, in via prioritaria i bisogni idrici domestici della popolazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge 689/1981;

ORDINA

Dal 08 Agosto 2024 al 30 Settembre 2024, il divieto dell'utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale per l'irrigazione di orti e giardini, lavaggio auto e piazzali, riempimento piscine e per qualsiasi altro uso che non sia strettamente domestico nell'ambito dell'intero territorio comunale;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, nel sito internet del Comune e mediante l'affissione di manifesti.

Contro tale Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lazio (Legge 6 dicembre 1971 tt. 1034.) nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Che per la violazione dei divieti, imposti con il presente provvedimento, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

La presente Ordinanza, viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, all'A.P.S., al Posto Fisso Carabinieri Forestale Monte San Giovanni e ai Carabinieri di Contigliano.

Monte San Giovanni in Sabina, 08 Agosto 2024



IL SINDACO

(Marcella Santoni)